

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

Tra i provvedimenti che hanno influenzato, per l'anno 2002, la Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi di cui al Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n.357, si citano i seguenti provvedimenti:

Entrate Contributive

La gestione, per quanto riguarda il gettito contributivo, è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

Sono confermate le disposizioni dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 e, a partire dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2002, in applicazione dell'art. 1, della legge 26 giugno 1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera prevista, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I predetti minimali sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 2002 corrispondente a € 37,31 per ciascuna giornata (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389).

Il parametro di cui all' art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11/11/1983, n. 638, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, valido per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al

1° gennaio di ogni anno e, per l'anno 2002, è stato pari a € 157,08 settimanali.

Il D.M. 6 febbraio 2002 ha adeguato le retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

La disposizione di cui all'art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (che ha introdotto il comma 8 bis nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha esplicato effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1 per cento di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, fissata per l'anno 2002 a € 36.093,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della Legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2002 in € 78.507,00.

Prestazioni

La legge 14 dicembre 2000, n. 385, all'articolo 1, commi 1 e 2, stabilisce che, in deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni (o tre anni) al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio è, attribuita nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di

importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento medesimo.

L'integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

Il comma 3 stabilisce che "l'integrazione e' attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente e' ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) all'articolo 80, comma 3, dispone che "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".

Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a

richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) all'articolo 38, dal comma 1 al comma 6, ha previsto un incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

A decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, e' stata incrementata la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui :

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni.

L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

Per quando concerne le pensioni a carico del Fondo, i benefici incrementativi sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'incremento predetto e' concesso in base alle seguenti condizioni:

- a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a 6.713,98 euro;
- b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne' redditi, cumulabili con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;

- c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
- d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.

Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui all'articolo 38 in esame non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Il comma 7 del citato articolo 38, reca norme in materia di indebiti pensionistici stabilendo che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi sino percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

Il recupero e' effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

Le disposizioni sopra illustrate non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

A conclusione della presente disamina si fa presente che in materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2002, n. 285, ha fissato nella misura del 2,7 per cento l'aumento di perequazione per l'anno 2002.

In occasione del rinnovo delle pensioni per l'anno 2002 sono stati determinati i conguagli di perequazione per lo scostamento verificatosi per l'anno 2001 tra l'aumento attribuito in via previsionale nella misura del 2,4 per cento e l'aumento definitivo del 2,6 per cento.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI,
COLONI E MEZZADRI**

RENDICONTO DELL'ANNO 2002

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2002 della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri presenta un disavanzo economico di 3.019 milioni.

Per effetto di tale risultato il disavanzo patrimoniale passa da 27.270 milioni del 31 dicembre 2001 a 30.289 milioni del 31 dicembre 2002.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue, vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
1998	1.313	3.277	-1.964	-19.487
1999	1.122	3.194	-2.072	-21.559
2000	1.267	4.110	-2.843	-24.402
2001	1.157	4.026	-2.868	-27.270
2002	1.184	4.203	-3.019	-30.289

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano evidenziati i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 2002, raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate e con quelli accertati per il 2001;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 2001 e 2002.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2001	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
			1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
			(in migliaia)		
1	DEFICIT PATRIMONIALE INIZIO ANNO	-24.402.295	-27.270.616	-27.270.616	-27.270.616
2	ENTRATE:				
	Contributi a carico degli iscritti.....	945.263	1.000.331	963.986	916.361
	Quote di partecipazione degli iscritti.....	6.862	9.023	7.008	7.955
	Poste correttive e compensative di uscite.....	61.440	115.551	64.541	107.721
	Redditi e proventi patrimoniali.....	51	69	43	54
	Entrate non classificabili in altre voci.....	3.991	9.991	5.393	4.085
	Trasferimenti dalla GIAS.....	104.464	113.447	108.110	105.706
	Trasferimenti da altre Gestioni dell'INPS.....	(...)	(...)	(...)	(...)
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	507	528	583	565
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	4.788	1	1	11.132
	Prelevi da accantonamenti e fondi.....	29.968	-	-	30.922
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	1.157.334	1.248.941	1.149.665	1.184.501
3	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali.....	2.590.510	2.790.167	2.720.180	2.791.088
	Trasferimenti passivi.....	8.713	7.183	8.850	8.823
	Spese di amministrazione.....	170.544	164.417	165.979	167.522
	Oneri finanziari.....	1.159.350	1.380.450	1.437.372	1.145.034
	Poste correttive e compensative di entrate.....	21.927	9.059	22.043	18.985
	Uscite non classificabili in altre voci.....	1.369	992	1.119	1.005
	Trasferimenti ad altre Gestioni dell'INPS.....	371	310	371	609
	Oneri tributari.....	5.314	6.281	5.981	6.290
	Variazioni patrimoniali straordinarie.....	30.706	-	-	31.599
	Svalutazione e deprezzamenti.....	36.851	53.511	12.001	32.401
	TOTALE DELLE USCITE.....	4.025.655	4.412.370	4.373.896	4.203.356
4	RISULTATO DELL'ESERCIZIO:				
	Disavanzo.....	-2.868.321	-3.163.429	-3.224.231	-3.018.855
5	DEFICIT PATRIMONIALE FINE ANNO	-27.270.616	-30.434.045	-30.494.847	-30.289.471

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2002 di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI – Sono stati accertati in 916 milioni, a fronte dei 945 milioni del 2001.

Il numero degli iscritti alla Gestione passa dai 623.508 del 2001 ai 599.413 del corrente esercizio e l'aliquota è aumentata dello 0,50 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. L.vo n. 146/1997.

Pertanto, per l'anno 2002, le aliquote sono state le seguenti:

- 19,80% per la generalità delle imprese (ridotta al 17,30% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni);
- 16,80% per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate (ridotta a 12,30% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni).

Il contributo addizionale di cui alla legge n. 160/1975 è stato determinato in euro 0,52 a giornata per 156 giornate annue, per complessivi euro 81,12.

L'analisi completa del predetto gettito contributivo viene riportata nell'allegato n. 4, che riguarda per:

- 770 milioni, i contributi derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n. 233/1990;
- 95 milioni, il contributo addizionale del 2% dovuto ai sensi dell'art. 12 della legge n. 233/1990, per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti della categoria, deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;
- 47 milioni, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 17 della legge 160/1975 per il risanamento della Gestione, ripristinato dall'art. 13, comma 2, della legge n. 405/1990;
- 4 milioni ai contributi per l'indennità di maternità, previsti nella misura di € 7,49 annui per iscritto, stabilito dall'articolo 49, comma 1, della legge 488/1999, con

decorrenza 1/7/2000.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Accertate in complessivi 8 milioni, attengono per 5 milioni ai contributi per la prosecuzione volontaria e per 3 milioni ai proventi per divieto di cumulo fra pensioni e retribuzioni.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE – Accertate in 108 milioni riguardano sia i recuperi di prestazioni pensionistiche a carico di titolari di pensione già integrata al trattamento minimo, beneficiari di nuovi trattamenti pensionistici, ovvero recuperi determinatisi a seguito di ricostituzioni, sia i riaccrediti da banche e poste di somme anticipate dall'Istituto per il pagamento delle pensioni.

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI – Sono state accertate complessivamente in 4 milioni e riguardano principalmente le ammende multe e sanzioni civili.

TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI – Pari a 105 milioni, riguardano, come riportato nell'allegato n. 7:

- per 72 milioni, la copertura del minor gettito contributivo, derivante da agevolazioni concesse per legge agli iscritti alle aziende agricole situate in comuni montani o nelle zone svantaggiate e della riduzione dell'aliquota contributiva per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 30 milioni, l'eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari, che viene trasferito alla gestione ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 88/1989;
- per 1 milioni la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con

anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste per le pensioni di vecchiaia di cui all'art. 77 della legge 448/1998.

- per 2 milioni la copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica delle norme sul cumulo tra pensioni e reddito da lavoro ai sensi dell' art. 72 legge 388/2000.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE – Ammontano a 11 milioni, si riferiscono principalmente, al riaccertamento di crediti per prestazioni da recuperare (1 milione) e alla eliminazione di residui passivi concernenti debiti per rate di pensioni prescritte (10 milioni)

PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI – Iscritti per complessivi 31 milioni, riguardano il prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi a copertura della perdita per residui di contributi insussistenti rilevata nell'anno (allegato n.10).

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano, complessivamente, a 2.791 milioni ed attingono quasi interamente, a rate di pensioni (2.786 milioni).

Rispetto all'anno precedente, presentano un incremento di 201 milioni da imputare sia al maggior numero di pensioni in essere (+ 48.210), sia all'aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide l'adeguamento della perequazione automatica determinata nella misura definitiva del 2,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002 dal D.M. del 20/11/2002.

Il predetto onere è al netto degli importi di natura non previdenziale che, per l'anno 2002 risultano pari a 1.598 milioni, come analizzato nell'allegato n. 8.

Essi riguardano, principalmente, la copertura dell'onere relativo:

- all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità concesso ai sensi dell'art. 1 della legge n. 222/1984 (53 milioni);
- alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata con decorrenza dall'1/1/1989 (1.184 milioni), importo aggiornato sulla base del contributo fissato

per il 2002 dall'art. 68 della legge 388/2000, pari a 14.224 milioni, con le percentuali di riparto fissate dalla Conferenza dei Servizi del 18/10/2002 con la quale è stata determinata per il corrente anno la quota per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri nella misura del 9,64% dell'importo netto dei trasferimenti da ripartire (12.281 milioni), in quanto sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 della legge 335/1995.

- alla quota parte di pensione liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge 54/1982 (209 milioni).

Figurano, inoltre, nel predetto allegato l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 (0,330 milioni) e l'onere per l'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria prevista dalla legge n. 546/1987 (4 milioni), le cui beneficiarie, per l'anno 2002 sono state pari a 6.768.

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue, si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati concernenti il numero degli iscritti, il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere delle prestazioni, con i relativi rapporti.

**NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA FINE
DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI**

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi	Prestazioni	Rapporto	
			(*)	(1)	Iscritti	Contributi
			(in milioni)		Pensioni	Prestazioni
1998	701.500	747.869	950	2.463	0,94	0,39
1999	680.252	783.477	936	2.532	0,87	0,37
2000	652.310	817.199	909	2.566	0,80	0,35
2001	623.508	859.084	945	2.591	0,73	0,36
2002	599.413	907.294	916	2.791	0,66	0,33

(*) I contributi comprendono le quote di partecipazione degli iscritti.

(1) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale, posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989.

Nei due prospetti seguenti si riportano, rispettivamente per le pensioni liquidate e vigenti negli anni 2001 e 2002, l'importo annuo, quello medio e i dati riguardanti il numero delle pensioni, suddivisi per categoria.

PENSIONI LIQUIDATE NEGLI ANNI 2001 E 2002

(in unità di euro)

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO (1)	IMPORTO MEDIO ANNUO
2001	Vecchiaia	43.276	281.690.752	6.509
	Invaliddtà	3.380	17.947.835	5310
	Superstiti	23.095	83.029.284	3.595
	Totale.....	69.751	382.667.871	5.486
2002	Vecchiaia	51.329	348.776.225	6.795
	Invaliddtà	3.309	18.421.574	5.567
	Superstiti	24.305	106.531.557	4.383
	Totale.....	78.943	473.729.356	6.001

PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2001 E 2002

ANNO	CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO (1)	IMPORTO MEDIO ANNUO
2001	Vecchiaia	986.829	6.114.241.173	6.196
	Invaliddtà	603.827	2.879.507.496	4.769
	Superstiti	422.227	1.272.302.318	3.013
	Totale	2.032.572	10.266.050.987	5.051
2002	Vecchiaia	1.016.694	6.608.163.711	6.500
	Invaliddtà.....	560.266	2.751.125.084	4.910
	Superstiti.....	417.400	1.319.437.461	3.161
	Totale.....	1.994.360	10.678.726.256	5.354

* Comprende gli oneri a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui alla legge n. 88/1989.